

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del Governo e subemendamenti</i>)	34

SEDE REFERENTE:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ERRATA CORRIGE	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 aprile 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo ed il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di

impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

C. 2215 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che le Commissioni sono oggi convocate per il seguito dell'esame del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, iscritto nei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 aprile.

Nella seduta di ieri hanno avuto luogo diversi interventi sul complesso degli emendamenti. Secondo quanto convenuto, nelle sedute di oggi e domani saranno esaminati gli emendamenti presentati, per poter trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte che l'onorevole Pagano ha ritirato gli emendamenti 1.540, 1.541, 1.543, 1.546 e 1.544, dei quali è primo firmatario.

Comunica che il Governo ha presentato, come preannunciato dal Vice Ministro Costa nella seduta di ieri, l'emendamento 1.700 (*vedi allegato 2*). Il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13 di oggi.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, salvo che per gli emendamenti che si riferiscono al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti, alla cui modifica è diretto l'emendamento 1.700 del Governo. Per questi emendamenti, ovvero Farina 1.507, Ermini 1.501, Ferraresi 1.532, Daniele Farina 1.535 e Rondini 1.503, il parere sarà espresso quando sarà esaminato l'emendamento del Governo insieme agli eventuali subemendamenti che saranno stati nel frattempo presentati.

Anche a nome del relatore per la XII Commissione, il Presidente Vargiu, esprime parere favorevole sull'emendamento Dall'Osso 1.21, ove riformulato, sugli identici emendamenti Lenzi 1.4, Lorefice 1.25 e Daniele Farina 1.514, sugli identici emendamenti Lenzi 1.6, Silvia Giordano 1.23 e Chiarelli 1.578, sull'emendamento 1.48 dei Relatori e sull'emendamento Cecconi 1.29, ove riformulato come segue: «Le autorizzazioni non possono essere accordate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rap-

presentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 della presente legge. In tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni accordate».

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.49 e 1.50 dei Relatori.

Si riserva di esprimere il parere sugli identici emendamenti Lenzi 1.8, Dall'Osso 1.30 e Chiarelli 1.581.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Grillo 1.33 e Piazzoni 1.519, e sugli emendamenti 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54 dei Relatori.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.500 relatori; sugli emendamenti Daniele Farina 1.511 e Ferraresi 1.530, se riformulati come l'emendamento 1.500 dei relatori; sugli emendamenti 1.55 dei relatori e Vazio 1.502; sugli emendamenti Beni 1.46, Ferraresi 1.536, Daniele Farina 1.510 e Turco 1.537, ove riformulati come l'emendamento Vazio 1.502.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lenzi 1.12, Chiarelli 1.583, Nicchi 1.521 e Baroni 1.37; sugli emendamenti Dall'Osso 1.38 e Di Vita 1.39; sugli identici emendamenti 1.13 Lenzi e 1.522 Nicchi; sugli identici emendamenti 1.40 Silvia Giordano e 1.584 Chiarelli; sull'emendamento 1.56 dei relatori, sugli identici emendamenti Tagliatela 2.1 e Daniele Farina 2.501, nonché sull'emendamento 2.3 dei relatori.

Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.505, che è volto a modificare sostanzialmente l'articolo 1 del decreto-legge in esame che, emanato a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi, non è tuttavia riuscito a colmare il vuoto creatosi proprio a causa di tale sentenza. Il suo emendamento, nel far ciò, ripristina anche la equiparazione tra droghe leggere e droghe

pesanti venuta meno con l'entrata in vigore del decreto-legge. Atteso che l'uguale nocività dei due tipi di sostanze stupefacenti è provata scientificamente, ritiene tale equiparazione necessaria. Con l'occasione esprime le sue forti perplessità anche sull'emendamento 1.700 del governo che è espressione sembra volto ad intraprendere la strada della parziale depenalizzazione del piccolo spaccio.

Daniele FARINA (SEL) contesta integralmente l'intervento del collega Rondini ed esprime un giudizio fortemente contrario sul suo emendamento 1.505.

Maria AMATO (PD) evidenzia che la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti è riconosciuta anche a livello scientifico in quanto corrisponde alle diverse caratteristiche farmacologiche delle sostanze stupefacenti, come riportato anche nelle tabelle allegate al decreto-legge in esame, laddove alla Tabella I figura il tetraidrocannabinolo – sostanza stupefacente ed allucinogena – e alla Tabella II la cannabis, i cui effetti sul fisico sono limitati a spossatezza e rilassamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rondini 1.505 e gli identici emendamenti Ceconi 1.19 e Chiarelli 1.575.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Lenzi 1.3, Nicchi 1.513 e Gigli 1.560. Anche a nome del relatore per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Dall'Osso 1.21, ove riformulato nel senso di sostituire le parole « la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga » con le seguenti: « Istituto superiore di sanità », ovunque ricorrano nel testo del decreto-legge.

Matteo DALL'OSSO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.21.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Dall'Osso 1.21 (*Nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Dall'Osso 1.21 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono gli emendamenti Baroni 1.20 e 1.592.

Alessandro PAGANO (NCD) chiede che la seduta sia sospesa per quindici minuti, al fine di approfondire talune questioni ritenute di primaria importanza del proprio gruppo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, anche per coordinare i lavori delle Commissioni riunite con quelli della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la sospensione dei lavori è prevista intorno alle ore 12. Nel frattempo sarà eventualmente possibile disporre l'accantonamento di emendamenti che richiedessero ulteriori approfondimenti.

Avverte, quindi, che in seguito all'approvazione dell'emendamento Dall'Osso 1.21 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Binetti 1.561, Nicchi 1.514 e gli identici emendamenti Grillo 1.24 e Chiarelli 1.576.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Di Stefano 1.2 e Rondini 1.532.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Meloni 1.590 e 1.591, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Gian Luigi GIGLI (PI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.562, volto ad inserire oltre alle sostanze ottenute per sintesi riconducibili al tetraidrocannabinolo anche le varietà di cannabis ad alto contenuto di tetraidrocannabinolo nella Tabella I.

Daniele FARINA (SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Gigli 1.562, contestandone la *ratio* anche sotto il profilo scientifico.

Gian Luigi GIGLI (PI) ribadisce come, da un punto di vista scientifico, non possa essere posto in dubbio che il THC sia dannoso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, propone di riformulare l'emendamento Gigli 1.562 come gli identici emendamenti Lenzi 1.4, 1.25 Lorefice e Daniele Farina 1.514, sui quali è stato già espresso parere favorevole.

Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che gli emendamenti in questione debbano essere tutti accantonati atteso che non si stia compiendo un approfondimento serio e privo di pregiudizi. A suo giudizio, infatti, nonostante le evidenze scientifiche, non si sta predisponendo un adeguato trattamento per sostanze sintetiche estremamente pericolose e dannose.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente all'onorevole Pagano che, come per tutti gli altri emendamenti sinora esaminati, sono stati svolti gli interventi ed i profili da lui evidenziati sono stati già attentamente valutati dai relatori. Inoltre, l'emendamento Gigli 1.562, così come formulato, si pone in contraddizione con la *ratio* del decreto in esame. La richiesta di accantonamento, pertanto non può essere accolta.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) propone di trovare una soluzione di mediazione e riformulare sia l'emendamento Gigli 1.562 sia gli emendamenti 1.4, 1.25 e 1.514 in modo tra loro compatibile.

Eugenia ROCCELLA (NCD) chiede di accantonare gli emendamenti 1.562, 1.4, 1.25 e 1.514, in mancanza di chiarimenti

esaustivi sul punto evidenziato dal collega Gigli.

Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che non si stia svolgendo un reale dibattito ed esprime forti riserve sul comportamento della Presidenza delle Commissioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gigli 1.562.

Alessandro PAGANO (NCD) avverte che il gruppo Nuovo Centrodestra abbandona i lavori delle Commissioni e sottolinea come la Presidente Ferranti debba assumersi la gravissima responsabilità del proprio comportamento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, osserva come il provvedimento in esame sia un decreto legge del Governo in carica; pertanto, l'eventuale responsabilità è tutta dell'onorevole Pagano e del suo gruppo, che fa parte dalla maggioranza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Lenzi 1.4, Lorefice 1.25 e Daniele Farina 1.514 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti 1.4, 1.25 e 1.514, non sarà posto in votazione l'emendamento Chiarelli 1.577.

Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 1.5

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mantero 1.26 e Nicchi 1.115.

Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.504, volto ad inserire la cannabis in Tabella I, non ritenendo opportuna la sua inclusione in una Tabella diversa. Dopo aver fatto presente che, dall'andamento dei lavori nelle Commissioni riunite ai quali non stanno prendendo parte i deputati del gruppo Forza Italia, emerge

come il gruppo della lega nord sia rimasta l'unica forza politica che si batte per un maggiore livello di sicurezza del paese, ribadisce la richiesta di equiparare la cannabis alle droghe pesanti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rondini 1.504.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.572, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.526 e ne raccomanda l'approvazione.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.526 e sull'emendamento 1.49 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 1.526.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Presidente Vargiu, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Vita 1.22, se riformulato come gli identici emendamenti Lenzi 1.6, Silvia Giordano 1.23 e Chiarelli 1.578, sui quali era già stato espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giulia DI VITA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.22.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lenzi 1.6, Silvia Giordano 1.23, Chiarelli 1.578 e Di Vita 1.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

dei presentatori degli emendamenti Gigli 1.570, 1.573 e 1.563, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Pierpaolo VARGIU, *relatore per la XII Commissione*, fa presente in merito agli emendamenti 1.7, 1.27, 1.516 e 1.579, volti a sopprimere la parola « notevole » alla lettera c), n. 1), dell'articolo 14 del testo unico, che da approfondimenti di natura tecnica è emerso come la parola « notevole » sia la più appropriata e coerente per individuare quali barbiturici rispetto ad altri hanno la capacità di indurre dipendenza e per i quali pertanto è previsto l'inserimento in Tabella III.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO concorda con i chiarimenti forniti dal Presidente Vargiu.

Marialucia LOREFICE (M5S) sottolinea la genericità della parola « notevole », ribadendo quindi l'esigenza che sia soppressa.

Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 1.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Cecconi 1.27, Nicchi 1.516 e Chiarelli 1.579, nonché l'emendamento Baroni 1.28.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 1.580, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.48 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.29, di cui è cofirmataria, proposta dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che è stata accolta la proposta di riformulazione dell'emendamento Cecconi 1.29.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cecconi 1.29 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 1.17.

Daniele FARINA (SEL) fa suo l'emendamento 1.17 ed illustra il proprio emendamento 1.506 in materia di coltivazione per uso personale di cannabis indica, e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, precisa come si sia preferito non trattare nell'ambito del provvedimento in esame il tema coltivazione per uso personale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Beni 1.7, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, e l'emendamento Daniele Farina 1.506.

Salvatore CAPONE (PD) illustra il suo emendamento 1.18, che tiene conto della situazione che già si è venuta a creare in molte regioni che hanno legiferato in materia di coltivazione per uso terapeutico della cannabis, consentendola previa autorizzazione ministeriale. Tuttavia, in considerazione del parere espresso dai relatori e dal Governo ritira il proprio emendamento 1.18.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO tiene a precisare che le regioni cui ha fatto riferimento il deputato Capone non hanno legiferato nei medesimi termini indicati nell'emendamento 1.18.

Daniele FARINA (SEL) esprime rammarico per il ritiro dell'emendamento 1.18, ritenendone condivisibile la formulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.49 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che è stato accantonato l'emendamento Da-

niele Farina 1.507 che incide, tra l'altro, sul comma 5 dell'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.537 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ferraresi 1.537 e approvano l'emendamento 1.50 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento Di Lello 1.47, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Pierpaolo VARGIU, *relatore per la XII Commissione*, fa presente che da approfondimenti di natura tecnica sono emerse perplessità in merito alla finalità dell'emendamento 1.8 e degli identici 1.30 e 1.581, la cui approvazione determinerebbe una uniformità tra le prescrizioni per la terapia del dolore e quelle per il trattamento degli stati di tossicodipendenza.

Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 1.8.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento 1.30, di cui è cofirmataria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 1.581, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catalano 1.1 (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD) ritira il proprio emendamento 1.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Di Vita 1.31 e Nicchi 1.517.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dall'Osso 1.21 (*Nuova formulazione*) risultano assorbiti gli emendamenti Silvia Giordano 1.32, Gigli 1.564 e Piazzoni 1.518.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata odierna, alle ore 14.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 aprile 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo ed il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

C. 2215 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che a pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato avviato l'esame degli emendamenti. In particolare sono stati esaminati gli

emendamenti fino all'emendamento Piazzoni 1.518, per cui si riprenderà dagli identici emendamenti Grillo 1.33 e Piazzoni 1.519.

Avverte che l'onorevole Ermini ha ritirato il suo emendamento 1.501.

Avverte altresì che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento del Governo 1.700 (*vedi allegato 2*).

In merito a tali subemendamenti il parere dei relatori è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento del Governo 1.700.

Per quanto attiene agli emendamenti Farina 1.507, Ermini 1.501, Ferraresi 1.532, Daniele Farina 1.535 e Rondini 1.503, relativi alle modifiche del comma 5, dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, il parere è contrario.

Invita il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sui subemendamenti e sugli emendamenti relativi alle modifiche del comma 5, dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Grillo 1.33 e Piazzoni 1.519 (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Lenzi 1.10 e Chiarelli 1.582.

Pierpaolo VARGIU, *relatore per la XII Commissione*, in merito all'emendamento Lenzi 1.11 che le parole « in affidamento » fanno riferimento ad una procedura così denominata e che, pertanto, non è opportuno sopprimere.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Lenzi 1.11, Loreface 1.34, Piazzoni 1.520 e Binetti 1.565.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.51, 1.52 e 1.53 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO in merito all'emendamento Mantero 1.35, ricorda che il Ministero della salute ha già provveduto a definire con decreto 11 maggio 2010, le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze.

Pierpaolo VARGIU, *relatore per la XII Commissione*, ritiene che l'emendamento in questione possa essere approfondito in vista dell'esame in Assemblea.

Matteo MANTERO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.35.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cecconi 1.36 e Baroni 1.45, e approvano l'emendamento 1.54 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Tancredi TURCO (M5S) chiede quali siano le motivazioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 1.536.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, precisa di ritenere più opportuno che il principio, di per sé condivisibile, della non punibilità dell'uso personale sia affrontato non nell'ambito dell'articolo 73 ma nel contesto dell'articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti. Propone, quindi, che l'emendamento Turco 1.536 sia riformulato come l'emendamento Vazio 1.502, esprimendo in tal caso parere favorevole sullo stesso.

Tancredi TURCO (M5S) non accoglie la proposta di riformulazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa come per il suo gruppo non debba essere applicata nessuna sanzione, né penale né amministrativa, per il caso di uso personale.

Donata LENZI (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento Ferraresi 1.536, volto a liberalizzare l'uso personale della cannabis.

Gian Luigi GIGLI (PI) ribadisce la posizione del suo gruppo, che è quella di distinguere tra sostanze a elevato potere tossico e sostanze meno nocive. Distinzione che non si fonda affatto sulla natura vegetale o sintetica delle sostanze stesse.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che il deputato Gigli abbia espresso opinioni fondate non su dati scientifici ma solo su assunti di natura ideologica.

Daniele FARINA (SEL) ricorda di avere già rilevato come nel corso delle audizioni spesso delle posizioni soggettive siano state fatte apparire come suffragate da dati scientifici e come, per questo motivo, gran parte delle audizioni svolte siano in realtà fuorvianti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 1.536.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 1.508, in materia di coltivazione per uso personale di cannabis indica, e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo che la contrarietà a questa proposta emendativa possa essere solo di carattere politico.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Daniele Farina 1.508, invitando i colleghi del PD a fare altrettanto e ad abbandonare l'atteggiamento a suo giudizio ipocrita sul tema della depenalizzazione della coltivazione ad uso personale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.508.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Meloni 1.587 e 1.586, si considera che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa all'esame dell'emendamento Daniele Farina 1.507, precedentemente accantonato.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 1.507 che prevede, tra l'altro, la non punibilità, a determinate condizioni, della coltivazione per uso personale di cannabis indica e della cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, nonché una modifica del comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, in materia di fatti di lieve entità. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.507.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento 1.700 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.700.3 e ne raccomanda l'approvazione, ribadendo la contrarietà del proprio gruppo all'equiparazione del trattamento delle sostanze previste dalle tabelle I e II e, quindi, all'equiparazione del trattamento, ad esempio, del piccolo spaccio di cocaina e cannabis.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come l'esigenza di differenziare il trattamento derivi anche dalla profittabilità dei diversi tipi di spaccio e ritiene che l'equiparazione finisca per favorire lo spaccio delle sostanze più pericolose.

Giulia SARTI (M5S) invita a riflettere sulla gravità delle conseguenze dell'emendamento del Governo, con il quale si fa un altro regalo alle mafie.

Franco VAZIO (PD) ritiene inconferenti e strumentali le argomentazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che spesso cadono in contraddizione, anche perché si sta discutendo di fatti minimali e di lieve entità, che non hanno alcuna attinenza con il traffico e lo spaccio su larga scala.

Paola BINETTI (PI) condivide l'emendamento 1.700 del Governo, che prevede per i fatti di lieve entità una punibilità

efficace anche se ovviamente diversa rispetto a quella prevista per il traffico internazionale di droga.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.700.1 e ne raccomanda l'approvazione.

Tancredi TURCO (M5S) ritiene necessario prevedere una differenziazione tra droghe pesanti e droghe leggere anche per le ipotesi di piccolo spaccio.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene inconferenti le argomentazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle anche per ragioni tecniche, tenuto conto che da un lato, ci si riferisce alla mafia e, quindi, ad un reato associativo e, dall'altro, si sta discutendo di fattispecie completamente diversa: di fatti di lieve entità, chiaramente delineati e determinati dall'articolo 73, comma 5, del testo unico in questione.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal collega Daniele Farina. Illustra i propri subemendamenti 0.1.700.4 e 0.1.700.5, volti entrambi a ridurre le pene previste per i fatti di lieve entità. Evidenzia, quindi, quelle che a suo giudizio sono le maggiori contraddizioni in cui cade la politica nel momento in cui affronta la materia oggi in esame, nonché le ipocrisie del dibattito politico, dalle quali non è esente neanche il Movimento 5 Stelle. Ritiene, tra l'altro, evidente che la cannabis sia innocua e considera significativo il fatto che in genere, a suo giudizio, anche i parlamentari facciano uso di sostanze stupefacenti.

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene che l'ultima affermazione del collega Zaccagnini rappresenti un luogo comune gratuito ed offensivo.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene importante stabilire una differenziazione anche all'interno del piccolo spaccio e considera evidente la connessione tra mafia e piccolo spaccio.

Filippo FOSSATI (PD) pur condividendo le finalità dell'emendamento 1.700 del Governo, esprime tuttavia qualche perplessità sull'unificazione di condotta di diversa gravità laddove il provvedimento distingue giustamente tra droghe leggere e droghe pesanti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.1.700.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.1.700.2. Respinge, inoltre, le argomentazioni del collega Vazio e del collega Zaccagnini in merito a presunte contraddizioni del suo gruppo in materia di disciplina degli stupefacenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rondini 0.1.700.6 e Zaccagnini 0.1.700.4. e 0.1.700.5.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che le argomentazioni del collega Vazio siano strumentali. Comunica che il suo gruppo sottoscrive il subemendamento Daniele Farina 0.1.700.1.

Le Commissioni respingono il subemendamento Daniele Farina 0.1.700.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che l'emendamento 1.700 del Governo sia una mera ipocrisia.

David ERMINI (PD) respinge con forza le accuse di ipocrisia. Ricorda come spesso il piccolo spacciatore sia anche un piccolo tossico, che non è al servizio della criminalità organizzata. Ritiene, quindi, che sia ipocrita e contraddittorio chi non vuole tutelare e cercare di recuperare i ragazzi che cadono in questo mondo. Precisa come la sua personale posizione sia favorevole alla differenziazione, ma prende atto di come ciò non sia oggi politicamente realizzabile. Ritiene comunque importante che con la soluzione proposta dal Governo con l'emendamento 1.700 sia possibile uti-

lizzare la messa alla prova per il piccolo spaccio.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che la discussione, posta in questi termini, sia ridicola. Sottolinea come sia evidente e nota la situazione del piccolo spaccio descritta dal collega Ermini, ma ritiene altrettanto evidente che una qualsiasi forma di equiparazione tra cannabis e cocaina vada a vantaggio della mafia.

Franco VAZIO (PD) ritiene che forse si è trascurato un dato normativo particolarmente significativo ovvero il fatto che l'articolo 73, comma 5, anche con le modifiche proposte dal Governo, prevede una pena minima e una pena massima. Quindi il giudice potrà valutare la gravità del fatto anche in relazione alla pericolosità della sostanza: pertanto la differenziazione fra le sostanze esiste ed è normativamente già prevista, solo che è rimessa al giudice la relativa valutazione nel caso concreto.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.700. Valuta, infatti, con favore la riduzione della pena, ma non condivide l'accordo politico-ideologico che ha condotto alla presentazione dell'emendamento.

Francesca BUSINAROLO (M5S) propone di abbassare da quattro a tre anni la pena massima prevista nell'emendamento in questione.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) concorda con la collega Businarolo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.700 del Governo (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.700 del Governo, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 1. 531 e 1.532, Daniele Farina 1.535 e Rondini 1.503.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, chiede ai presentatori se intendano accogliere la proposta di riformulare gli emendamenti 1.511 e 1.530 secondo quanto disposto dall'emendamento dei relatori 1.500.

Daniele FARINA (SEL), pur ritenendo preferibile la formulazione del suo emendamento 1.511 rispetto al testo dell'emendamento dei relatori, accoglie la proposta di riformulazione (*vedi allegato 2*) ritenendo comunque estremamente importante reintrodurre nel testo unico le disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità.

Vittorio FERRARESI (M5S) non accoglie la proposta dei relatori e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.530

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 1.500 dei relatori e Daniele Farina 1.511 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 1.500 dei relatori e Daniele Farina 1.511 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Ferraresi 1.530.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vazio 1.502 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Vazio 1.502, non saranno posti in votazione gli emendamenti Beni 1.46, Ferraresi 1.536, Daniele Farina 1.510, Turco 1.537 e 1.538.

In considerazione delle imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 218 del 15 aprile 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 56, seconda colonna, le parole: « 1.505 Rondini, Molteni » sono sostituite dalle seguenti « 1.532. Rondini, Molteni »;

a pagina 95, Allegato, l'emendamento 3.5 Catalano e Zaccagnini, è così modificato:

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

L'emendamento 3.5 Catalano e Zaccagnini pubblicato a pag. 95 si intende inserito a pag. 96, dopo l'emendamento 3.31 Fucci.

ALLEGATO 1

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: l'istituto superiore di sanità.

1. 21. *(Nuova formulazione)* Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico al tetraidrocannabinolo.

* **1. 4.** Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbröllini, Scuvera, Tidei.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo.

* **1. 25.** Loreface, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per

struttura chimica o per effetto farmacotossicologico al tetraidrocannabinolo.

* **1. 514.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Piazzoni, Aiello, Paglia.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera b) numero 1) sopprimere la parola: indica.

** **1. 6.** Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbröllini, Scuvera, Tidei.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.

** **1. 23.** Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.

** **1. 578.** Chiarelli.

Al comma 3, capoverso ART. 14, lettera b), sostituire le parole: cannabis indica con la seguente: cannabis.

** **1. 22.** *(nuova formulazione)* Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 3, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sostituire la tabella I con la seguente:

TABELLA I		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletamina	
2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina	
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina	
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina	
3-Monoacetilmorfina	3-acetil-3-idrossi-7,8-deidro-4,5-epossi-n-metilmorfinano	3MAM
4 Fluoroamfetamina	((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)	4-FA
4-Metilamfetamina	1-(4-metilfenil)propan-2-amina	4-MA
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
4-MTA	4-metiltioamfetamina	
5-(2-aminopropil)indolo	(1H-indol-5-yl)propan-2-amine)	5-IT; 5-API
5-APB	5-(2-aminopropil)benzofurano	
5-APDB	5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
6-APB	6-(2-aminopropil)benzofurano	
6-APDB	6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
6-Monoacetilmorfina	3-idrossi-6-acetil-7,8-deidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano	6-MAM
Acetil-alfa-metiltentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfenil)-4-piperidil]acetanilide	
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano	
Acetorfina	3- <i>O</i> -acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	acetato di etorfina
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alcaloidi totali dell'oppio		
Alfacetilmadolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmadone

Alfameprodina	<i>alfa</i> - 1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfametadolo	<i>alfa</i> - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Alfametilfentanil	N-[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil
Alfametiltofentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltofentanil
Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
AM-694	1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone	1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzil)indolo
Amfepramone	2-(dietilamino) propiofenone	Dietilpropione
Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
Analoghi di struttura derivanti dai 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzilindolo		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo		
Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina
Argyreia nervosa semi		
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina
Benzilpiperazina (BZP)	N-Benzilpiperazina	1-Benzilpiperazina
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidine	
Betacetilmetadolo	<i>beta</i> - 3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	
Beta-idrossifentanil	N-[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide	
Beta-idrossimetil-3-fentanil		
Betameprodina	<i>beta</i> - 1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Betametadolo	<i>beta</i> - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Betaprodina	<i>beta</i> - 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	

Buprenorfina	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Butilone	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one	bk-MBDB
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile	
Catha edulis pianta		
Catina	(+)-norpseudoefedrina	
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone	
Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	
Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	
Coca foglie		
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	
CP 47,497	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo	
CP47,497-omologo C8	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo	
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)		
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
Desomorfina	diidrodossimorfina	
Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Destromoramide intermedio		
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	
Diampromide	N-[2-(metilfenilettilamino)-propil]propioanilide	
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Dietilamide dell'acido(+)-1-metil-lisergico		
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico	
Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidroorpavina	

Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-epossi-17-metilmorfina-3,6-diolo	paramorfano
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato	
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1 <i>H</i> -indol-3-etanamina
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	broramfetamina
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -fenilettilamina	
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> , 4-dimetilfenilettilamina	STP
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfina-6- <i>beta</i> , 14-diolo	ossimetebanolo
Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> , -5 <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico	
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina
Etclorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo	
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4 <i>H</i> -3,1-benzossazina	
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina	
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	
Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etiltriptamina
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone
Fenampramide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-fenilettil-6,7-benzomorfono	fenetilazocina; fenobenzorfono
Fendimetrazina	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenetilina	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfenilettil)amino]etil]teofilina	
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	

Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfinano	
Fentermina	Alfa,alfa-dimetilfenilettilamina	
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfonilettilmorfinano	omocodeina
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe		
Furetina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Gamma-butilrolattone (GBL)		
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina
Ipomea violacea semi		
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	
JWH-018	(naftalen-1-il) (1-pentil-1 <i>H</i> -indol-3-il) metanone	
JWH-073	(naftalen-1-il) (1-butil-1 <i>H</i> -indol-3-il) metanone	
JWH-122	1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo	4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone
JWH-250	1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo	2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	
Levoamfetamina	(-)-(<i>R</i>)- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	
Levofenoacilmorfinano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano	
Levometamfetamina	(-)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfenilettilamina	
Levomorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfina	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)		
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietil-lysergamide; LSD 25
MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina)	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossifenilettilamina	
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)-fenilettilamina
MDAI	5,6-Metilendiossi-2-aminoindano	

MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA
MDMA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	ecstasy; <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilomopiperonilamina
Mazindolo	5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo	
Mefedrone	4-metilcatinone	
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	
Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA
Mesocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil)sidnone immina	
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	
Metamfetamina	(+)-(S)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano
Metazocina	2-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone
Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina	
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina	
3,4-Metilendiossiprovalerone	(RS)-1-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	MDPV
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Metopone	5-metil-diidromorfinone	
Metossietamina	2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano	MXE; MKET;
Mirofina	miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi)feniletilamina	
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi-metil]propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfincici ad "azoto pentavalente" tra i quali i derivati N-ossimorfincici (quale la N-ossicodeina).		
Morfolide dell'acido (+) lisergico		
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	

Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
N-etilamfetamina	<i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina	
N-idrossi-MDA	(±)- <i>N</i> -[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletil] idrossilamina	
Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano	
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone
Normorfina	demetilmorfina	morfina <i>N</i> -demetilata
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	
Oppio		
Oripavina	3- <i>O</i> -demetiltebaina	6,7,8,14-tetraideidro-4,5- <i>alpha</i> -epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo
Paglia di papavero		
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>delta</i> 6 <i>a</i> -10 <i>a</i> -tetraidrocannabinolo
Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-fenilettil-4-piperidil)propionanilide	
PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one	
PEPAP	estere acetico dell'1-fenilettil-4-fenil-4-piperidinolo	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	mepetidina
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normepetidina; norpetidina
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido mepetidico; acido petidico; acido gevelinico
PHP (rolciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	anopridina

Pirtramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico		
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	
PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N, alfa</i> -dimetilfenilettilamina	
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)		
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacloeptano	dimefeprimina
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina	
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridilpropionamide	
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina
Racemetorfano	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina	
Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	metorfano
Rivea corymbosa semi		
Salvia divinorum pianta		
Salvinorina A		
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfin-6-ene	acetildiidrocodeinone
Tebaina	6,7,8,14-tetraideidro-4,5 <i>alfa</i> -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato	
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina	
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano, Destrofanone, Bupropione e Pirovalerone.		

(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'art. 13 comma 1.

alla tabella IV sopprimere le seguenti parole: amfepramone/dietilpropione, fendimetrazina, fentermina e mazindolo.

1. 48. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Le autorizzazioni non possono essere accordate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 della presente legge, in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già accordate ».

1. 29. (Nuova formulazione) Ceconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione della canapa coltivata unicamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

1. 49. I Relatori.

Al comma 9, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: da staccarsi da apposito bollettario « buoni acquisto » *con le seguenti:* con buono acquisto.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso comma 1 sostituire le parole: il bollettario « buoni acquisto » *con le seguenti:* i buoni acquisto;

alla lettera b) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello di buoni acquisto.;

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'articolo 39 è soppresso.

1. 50. I Relatori.

Al comma 13, capoverso ART. 43, comma 4-bis, sostituire la parola: farmaci *con la seguente:* medicinali.

1. 1. Catalano, Zaccagnini.

Al comma 13, capoverso ART. 43, comma 5, sopprimere le parole: di disassuefazione.

Conseguentemente sostituire la parola: dagli *con:* degli.

* **1. 33.** Grillo, Ceconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 13, capoverso ART. 43, comma 5, sopprimere le parole: trattamento di disassuefazione dagli stati, *con le parole:* trattamento degli stati.

* **1. 519.** Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

Al comma 13, capoverso ART. 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella medicinali, sezione

A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute.

1. 51. I Relatori.

Al comma 13, capoverso ART. 43, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali da presentare all'autorità doganale in uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute che definisce anche il modello della certificazione.

1. 52. I Relatori.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: I, II, III, IV e VI sono sostituite dalle seguenti: I, II, III e IV;

1. 53. I relatori.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. La rubrica del Titolo VII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è sostituita dalla seguente: « Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe ».

1. 54. I relatori.

Dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:

24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

1. 700. Il Governo

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba

concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

* **1. 500.** I Relatori.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodi-

pendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

* **1. 511.** (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-

zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « Chiunque illecitamente » alle parole « sanzioni amministrative: » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle 1 e 111 previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente perso-

nale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma precedente, si tiene conto delle seguenti circostanze:

che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella « tabella dei medicinali » sez. A, B, C, D eccedano il quantitativo prescritto.

1. 502. Vazio, Verini, Ermini, Giuditta Pini, Amoddio, Mattiello, Marzano, Rostan, Morani.

ALLEGATO 2

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.700 DEL GOVERNO

Al capoverso 5, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti: relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole da: sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a 10.329 con le seguenti: da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.

0. 1. 700. 3. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al capoverso 5, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti: rela-

tivamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1,032 a 10.329 con le seguenti: da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1,500 a euro 13.000.

0. 1. 700. 2. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al capoverso 5, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a 10.329 con le seguenti: da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

0. 1. 700. 6. Marco Rondini, Nicola Molteni.

All'emendamento 1.700 le parole: da sei mesi a quattro anni con le parole: da tre mesi a due anni e le parole: da E 1.032 a 10.329 con le parole: E 516 a 5.115.

0. 1. 700. 4. Zaccagnini.

All'emendamento 1.700 le parole: da sei mesi a quattro anni con le parole: da tre mesi a due anni.

0. 1. 700. 5. Zaccagnini.

Al comma 24-bis, cpv. ART. 73, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) (Tabella II), si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa nel limite massimo di euro 10.329 euro.

0. 1. 700. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

ART. 1.

(Modificazioni nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:

24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

1. 700. Il Governo